



25355/12

SS-00

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ciro PETTI	- Presidente -
Dott. Silvio AMORESANO	- Consigliere -
Dott. Luigi MARINI	- Consigliere -
Dott.ssa Maria Pia SAVINO	- Consigliere -
Dott. Alessandro M. ANDRONIO	- Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

Registro generale n.

43237/2011

Sentenza n. 1492

Udienza pubblica del

29 maggio 2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
nei confronti di Bargelli Luigi, nato a Firenze il 30 marzo 1975 e di
Gasparrini Marco, nato a Firenze il 16 giugno 1978
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 1° giugno 2011;
sentita la relazione del consigliere dott. Alessandro M. Andronio;
sentito il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Enrico Delehay, che ha concluso per l'annullamento della
sentenza impugnata.



RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 1° giugno 2011, il GUP del Tribunale di Firenze ha - per quanto qui rileva - assolto gli imputati, con la formula «perché il fatto non sussiste» in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen. e 82 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, quali legali rappresentanti di una società in nome collettivo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro in tempi diversi e reiteratamente, pubblicamente istigato all'uso illecito o alla coltivazione di piante di marijuana, offrendo e pubblicizzando su siti internet la vendita di un'ampia varietà di semi di marijuana (per un totale di 146 specie diverse). L'offerta era accompagnata da un catalogo scaricabile dal sito, recante, per ogni varietà di semi, precise indicazioni per la coltivazione e la resa, in assenza, invece, di qualsivoglia indicazione per l'utilizzo di semi per fini diversi dalla coltivazione, laddove la documentazione fotografica del catalogo attiene esclusivamente alla pianta matura ottenibile dalla coltivazione del seme e mai al seme stesso. Venivano riforniti, così, oltre 6000 clienti in tutta Italia, i quali utilizzavano i semi esclusivamente per fini di coltivazione e ulteriore rivendita, come accertato in occasione delle perquisizioni effettuate e dettagliatamente elencate nell'imputazione.

Il giudice di merito premette, in punto di diritto, che la fattispecie astratta che viene in rilievo in relazione alla contestazione formulata dal pubblico ministero è quella della istigazione diretta all'uso di sostanze stupefacenti. In punto di fatto, osserva, poi, che nel sito internet gestito dagli imputati si fa riferimento alla sola commercializzazione dei semi di marijuana, ma non si trovano consigli per ricavarne principi attivi, tantomeno per il consumo quale stupefacente; si avvisa, anzi, la clientela del fatto che la coltivazione è vietata senza apposita autorizzazione. Ne deriva - secondo la motivazione della sentenza censurata - che, nel caso di specie, difetta quella spinta emotiva o morale all'uso di stupefacenti che distingue la condotta penalmente rilevante di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 309 del 1990 dalla semplice propaganda, penalmente irrilevante, perché configurata quale illecito amministrativo, ai sensi del successivo art. 84 dello stesso d.P.R.

2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, denunciando, con unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta il ricorrente che la sentenza si sarebbe discostata dal principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la pubblicizzazione della vendita di semi di *cannabis* su un sito internet liberamente

accessibile, con corredo di indicazioni per la coltivazione delle specie offerte, integra il reato di cui all'articolo 82 del d.P.R. n. 309 del 1990 e non è, perciò, sussumibile nella diversa e meno grave ipotesi punita dal successivo art. 84 a titolo di illecito amministrativo (sez. 6, 24 settembre 2009, n. 38633; sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23903; sez. 4, 23 marzo 2004, n. 22911).

3. - In prossimità dell'udienza, gli imputati hanno depositato, tramite il difensore, memoria con la quale chiedono il rigetto del ricorso, rilevando, in particolare, che, in un caso del tutto analogo (e nei confronti dei medesimi imputati), la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero (sez. 4, 17 gennaio 2012, n. 6972). Il duplice presupposto dal quale muove la Corte è che la vendita di semi di canapa di per sé non costituisce reato e che, per la configurazione del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti, occorre che la condotta dell'agente, per il contesto in cui si inserisce e per il contenuto delle espressioni utilizzate, sia idonea a conseguire l'effetto di indurre i destinatari dell'esortazione all'uso delle suddette sostanze, anche se in concreto l'uso non si verifichi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Oggetto del ricorso proposto dal pubblico ministero è la questione se, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sia sufficiente l'attività di pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, con indicazioni sulla coltivazione e la resa - posto che la normale finalità della coltivazione è l'ottenimento dello stupefacente per farne uso - o sia, invece, necessario un riferimento diretto alle qualità di tali sostanze, con la prospettazione dei benefici derivanti dal loro uso.

Su tale questione, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in modo contrastante.

3.1. - Un primo orientamento (rappresentato dalle sentenze: sez. 4, 20 maggio 2009 n. 26430, Rv. 244503; sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23903, Rv. 244222; sez. 4, 23 marzo 2004, n. 22911, Rv. 228788) interpreta l'art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - il quale punisce «chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo» - nel senso che la condotta in esso delineata comprende, per definizione, anche l'attività di pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanza stupefacente, con indicazioni sulla coltivazione e la resa. Giunge a tale conclusione rilevando che, anche in mancanza di una pubblicità tesa ad esaltare la qualità dell'uso

delle sostanze stupefacenti che si ricavano dalle piante coltivate, la normale finalità della coltivazione è l'ottenimento dello stupefacente per farne uso. Vi è, dunque – secondo tale orientamento – una relazione causale diretta fra la pubblicizzazione dei semi e della coltivazione delle piante, da un lato, e l'uso della sostanza stupefacente che se ne ottiene, dall'altro.

3.2. – Un secondo orientamento (rappresentato dalle sentenze: sez. 6, 24 settembre 2009, n. 38633, Rv. 244559; sez. 6, 5 marzo 2001, n. 16041, Rv. 218484) giunge a conclusioni analoghe, in concreto, attraverso un diverso *iter* motivazionale. Si afferma, in particolare, che il reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti si configura quando la condotta dell'agente, per il contesto in cui si realizzi e per il contenuto delle espressioni utilizzate, sia idonea a conseguire l'effetto di indurre i destinatari delle esortazioni all'uso delle sostanze suddette; con la conseguenza che la condotta di istigazione può astrattamente consistere anche nel fornire agli acquirenti dettagliate indicazioni sulle modalità di coltivazione di semi di piante idonee alla produzione di sostanze stupefacenti. L'apprezzamento di fatto relativo all'efficacia ed idoneità in concreto delle modalità di pubblicizzazione è riservato al giudice di merito, il quale può (almeno secondo la sentenza n. 38633 del 2009, pronunciata, però, in un giudizio cautelare) desumere la sussistenza di una condotta concretamente istigatoria anche dal semplice fatto che l'offerta sia indirizzata ad una platea indeterminata di soggetti.

3.3. – Un terzo orientamento (rappresentato dalla sentenza sez. 4, 17 gennaio 2012, n. 6972) ritiene, invece, che, ai fini della configurabilità del reato di cui al menzionato art. 82, comma 1, sia necessaria un'attività di pubblicizzazione che faccia riferimento diretto alle qualità delle sostanze stupefacenti ricavabili dalle piante coltivate e alla prospettazione dei benefici derivanti dall'uso di tali sostanze.

Tale orientamento prende le mosse dal principio giurisprudenziale (Cass. pen., sez. 4, 4 dicembre 2008, n. 13853, Rv. 243193; sez. 4, 8 ottobre 2008, n. 44287, Rv. 241991; sez. 2, 1° settembre 1988, n. 10496), secondo cui la vendita di semi di piante idonee a ricavare sostanze stupefacenti non costituisce, di per sé, reato, perché deve essere ritenuta riconducibile alla categoria degli atti meramente preparatori, privi di potenzialità causale rispetto alle attività vietate, quali la coltivazione di piante e la produzione di sostanza stupefacente; e ciò, perché dal possesso di semi non è dato dedurre con certezza l'effettiva destinazione dei semi stessi. Alla luce di tale principio, deve essere interpretato il rapporto fra la fattispecie penale di cui al richiamato art. 82, comma 1, riferita a chi pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti

o psicotrope, e l'illecito amministrativo di cui al successivo art. 84, riferito a chi fa propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni compresi nelle tabelle previste dall'articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto. In particolare, deve ritenersi che la propaganda pubblicitaria di cui all'art. 84 non possa essere una propaganda finalizzata alla vendita, ma semplicemente un'opera di diffusione e divulgazione, senza induzione all'acquisto. Nella condotta punita dall'art. 82, comma 1, vi è, invece, un *quid pluris*, che si aggiunge alla semplice propaganda, rappresentato da tutte quelle attività che sono finalizzate a fornire istruzioni per la coltivazione e, in maniera non equivoca, per l'uso del prodotto ricavato da tale coltivazione. Laddove, dunque, la pubblicità dei semi e la descrizione del prodotto da questi ricavabile si soffermi solo sull'illustrazione delle caratteristiche delle piante che nascono dai vari tipi di semi e delle modalità di coltivazione, il reato di cui all'art. 82, comma 1, non può ritenersi sussistente, perché l'azione non è idonea a suscitare consensi e a provocare attualmente e concretamente - in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale e alla qualità dei destinatari del messaggio - il pericolo dell'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3.4. - Poiché la questione di diritto esaminata ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale sopra descritto, appare opportuno che il ricorso sia rimesso alle sezioni unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.

Il Presidente

Elio Fedi

Il Consigliere estensore

Am

